
Orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS

OPI N. 5 (Revised)

Diversa tempistica nel passaggio agli IFRS nel bilancio separato della consolidante e delle consolidate rispetto al relativo bilancio consolidato. Conseguenti effetti sulle valutazioni di bilancio.

In sede di prima redazione dei bilanci redatti secondo principi IFRS sono sorti aspetti applicativi di non facile, né univoca soluzione.

A tale riguardo ASSIREVI non può ignorare che: (i) esistono tali aspetti applicativi, che sono oggetto di scelte da parte delle imprese, (ii) l'organismo preposto a fornire interpretazioni in tema di IFRS non si è ancora pronunciato in materia, (iii) le Associate chiamate a valutare tali aspetti applicativi nell'ambito dell'attività di revisione richiedono indicazioni per un comportamento tecnico motivato e omogeneo.

Gli orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS non hanno l'obiettivo di definire principi contabili, né interpretazioni degli stessi, in quanto tale ruolo non compete ad ASSIREVI, ma prendono in esame le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono gli aspetti principali e propongono, a beneficio dei revisori che si trovano ad affrontarle in pratica, le soluzioni che al momento riscuotono il maggior consenso.

OGGETTO

Ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, vi possono essere differenze nella tempistica di passaggio ai principi contabili internazionali ("*First Time Adoption*") tra il bilancio separato della società consolidante ed il relativo bilancio consolidato, nonché tra i bilanci delle società consolidate ed il bilancio consolidato in cui questi ultimi sono inclusi.

Il presente documento di orientamento si occupa degli effetti che questa diversa tempistica di passaggio ai principi contabili internazionali può produrre sulle valutazioni di bilancio.

PRINCIPI IFRS DI RIFERIMENTO

Gli articoli 3 e 4, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dall'art. 20, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ("D.L. Competitività"), consentono alle società italiane di potersi avvalere di una diversa tempistica per il passaggio ai principi contabili internazionali (IFRS) nel bilancio consolidato e nei bilanci delle singole società in esso inclusi, ivi compreso quello della consolidante.

Ulteriori indicazioni utili ai fini dell'inquadramento della problematica in esame possono essere desunte dall'IFRS 1, paragrafi D16-D17, nell'IFRS 1 BC 10, paragrafi 59-63 e nell'IFRS 1 IG 26-31¹.

¹ Il presente documento non tratta le tematiche relative alle esenzioni previste da "Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts - Amendments to IFRS 4" emesso dallo IASB nel settembre 2016 ed applicabile a partire dal 1 gennaio 2018 (soggetto al processo di *endorsement* europeo).

TRATTAMENTO CONTABILE

Il riferimento al bilancio di esercizio delle società consolidanti (controllanti) contenuto nel D.Lgs. n. 38/2005 è da intendersi, nella terminologia dei principi contabili internazionali, riferito di norma al bilancio separato².

Il paragrafo D17 dell'IFRS 1 prevede espressamente che se una società controllante adotta, per la prima volta, i principi contabili internazionali nel proprio bilancio separato ad una data successiva a quella utilizzata per la redazione del bilancio consolidato, essa deve valutare le proprie attività e passività agli stessi valori in entrambi i bilanci, ad eccezione delle rettifiche di consolidamento. Questa impostazione contabile trae le sue basi dal paragrafo 2 dell'IFRS 1, che stabilisce che l'IFRS 1 e le sue regole di esenzioni ed eccezioni si applicano quando la controllante presenta il suo primo bilancio IFRS (nella fattispecie il bilancio consolidato), cui deve uniformarsi il successivo bilancio separato, con le eccezioni sopra indicate. Si ritiene pertanto che le regole contenute nel paragrafo D17 dell'IFRS 1 abbiano carattere obbligatorio e che non trovino applicazione le eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS contenute nei paragrafi 13–17 e nell'Appendice B dello stesso IFRS 1.

L'applicazione di questo principio implica che la società controllante valuti le attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura del primo bilancio separato IFRS (es.: 1 gennaio 201x per i bilanci che chiudono al 31 dicembre 201x+1) agli stessi valori risultanti dalla situazione contabile preparata per il bilancio consolidato del Gruppo redatto secondo principi IFRS. Ovviamente, questo principio non si applica alla voce partecipazioni e alle altre voci del bilancio separato (ad es. crediti e debiti infragruppo e strumenti derivati) che sono oggetto di scritture di eliminazione nel bilancio consolidato.

Parimenti, il principio generale trova deroga per le operazioni di *business combination under common control* (conferimenti, cessioni, fusioni, ecc.) poste in essere prima della data di *First Time Adoption* nel bilancio separato (es.: 1 gennaio 201x per le imprese che redigono il primo bilancio separato al 31 dicembre 201x+1), per le quali si applica l'esenzione contenuta nell'Appendice C dell'IFRS 1. Tali operazioni possono, pertanto, rimanere iscritte nel bilancio separato IFRS ai valori cui risultavano iscritte secondo i principi contabili italiani.

Si evita così una asimmetria di valutazione IFRS nei bilanci preparati dalla società controllante rispetto al bilancio consolidato, dipendente solo dal differente momento in cui si opera la transizione ai principi contabili internazionale in tali bilanci.

Il paragrafo D16 dell'IFRS 1 prevede, invece, che se una società consolidata (controllata) adotta, per la prima volta, i principi contabili internazionali nel proprio bilancio ad una data successiva a quella utilizzata dalla società controllante per la redazione del bilancio

² Secondo lo IAS 27 par. 4, è denominato bilancio separato quello presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari. Una consolidata, a sua volta detentrici di tali forme di partecipazioni, esentata dalla presentazione del bilancio consolidato in conformità al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero dall'applicazione del metodo del patrimonio netto ai sensi del paragrafo 17 dello IAS 28, può presentare soltanto il bilancio separato (cfr.: IAS 27, par.6-8; IAS 28, par.44; IFRS 12 par. 6). In mancanza di tali forme di partecipazione, il bilancio delle società consolidate (controllate) prende il nome di bilancio individuale. Per semplicità, nel presente documento si adopera il termine bilancio con riferimento ai bilanci presentati da tali società consolidate.

consolidato, essa può valutare le proprie attività o passività nel bilancio scegliendo tra due alternative:

- a) ai valori risultanti dall'applicazione dell'IFRS 1 alla successiva data di passaggio ai principi contabili internazionali da parte della consolidata;
- b) ai medesimi valori inclusi nel bilancio consolidato redatto dalla società controllante, basati sulla data di transizione ai principi contabili internazionali della stessa, ad esclusione degli effetti delle rettifiche di consolidamento e dell'applicazione dei criteri previsti per le aggregazioni aziendali con riferimento all'operazione con cui la società controllante ha acquisito il controllo della controllata.

La soluzione prevista al punto a) è coerente con il principio generale fissato dall'IFRS 1, applicabile anche alle controllate, di assicurare in primo luogo la comparabilità fra i dati di bilancio fra le entità che adottano i principi contabili internazionali per la prima volta alla medesima data, essendo ritenuto un obiettivo secondario quello della comparabilità tra neo-utilizzatori ed entità che già applicano i principi contabili internazionali (IFRS 1, BC 10; IFRS 1, BC 61).

La possibilità, prevista al punto b), di allineare i dati del bilancio della consolidata a quelli utilizzati per la preparazione del bilancio consolidato è invece il frutto dell'esigenza di consentire una semplificazione amministrativa in modo da evitare alla società consolidata di tenere un'onerosa doppia contabilità senza alcun beneficio per gli utilizzatori.

La facoltà così concessa alla società consolidata non ne diminuisce la significatività e l'attendibilità del bilancio, perché consente una valutazione che è già accettabile in base ai principi contabili internazionali nel bilancio consolidato della capogruppo (IFRS 1, BC 59-62).

Analoga facoltà è concessa alle società collegate o alle *joint ventures* che adottano i principi contabili internazionali per la prima volta dopo l'entità che esercita un'influenza notevole o ha il controllo congiunto su di esse (IFRS 1, paragrafo D16; IFRS 1, BC 63).

In ogni caso, nell'ipotesi in cui la società presenti il proprio bilancio separato IFRS utilizzando i valori adoperati per la redazione del bilancio consolidato, occorre tenere presente che il concetto di rilevanza a livello di gruppo può essere più elevato di quello della singola società e che nel bilancio separato occorrerà fornire tutte le informazioni previste dall'IFRS 1 alla data di passaggio ai principi contabili internazionali da parte del neo-utilizzatore (IFRS 1, IG 30-31; IFRS 1, BC 61-62).

MARZO 2017

Allegato**IFRS 1**

D16 Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:

- (a) ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell'aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo; o
- (b) ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:
 - (i) le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IFRS;
 - (ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della rideterminazione del valore.

Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo l'entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.

D17 Tuttavia, se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell'aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.